



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA
C.A.P. 04027 PIAZZA C. PISACANE
COD. FISC. 81004890596 Partita I.V.A. 01371870591
TEL. 0771/80108 – 0771/80577

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO

(Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 13.03.2017)

Art. 1

(Istituzione Contributo di sbarco)

1. Il presente regolamento è adottato, in alternativa all'imposta di soggiorno, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n° 446 e successive modifiche, ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art. 33, comma 3/bis della legge 28 dicembre 2015 n° 221;
2. Il contributo di sbarco è istituito a seguito di specifica deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Nel presente regolarmente sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi del contributo, le esenzioni, gli obblighi dei vettori aeronavali, le misure delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento
4. Il contributo di sbarco si applica, fatte salve le eccezioni di cui in seguito, a tutti i passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscano collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgano servizio di trasporto di persone ai fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamento verso l'isola.

Art. 2

(Finalità del contributo)

1. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo di sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.
2. Gli specifici interventi saranno definiti annualmente dalla giunta Comunale.

ART.3

(Riscossione del contributo)

1. In fase di prima attuazione il contributo di sbarco decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento. Tale contributo sarà riscosso nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno dai vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone ai fini commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.
1. Il contributo è determinato nella misura di e 2,50 (euro duevirgolacinquanta) per ogni singolo passeggero. A regime esso sarà annualmente determinato con delibera di Giunta comunale che ne fisserà l'importo. In assenza di nuove determinazioni da parte della Giunta Comunale si applica l'importo dell'annualità precedente.
2. Sarà possibile prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5,00 (cinque) in relazione a determinati periodi di tempo con delibera di Giunta che ne fisserà il quantum, eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni ed il relativo periodo di applicazione.
3. Ove non sia assunta alcuna deliberazione per la quantificazione dell'imposta, la stessa si intenderà determinata nell'importo previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art.4 (esenzioni)

1. Sono esenti dal pagamento del contributo i residenti del Comune di Ponza, i lavoratori, gli studenti pendolari, nonché i soggetti non residenti che risultino in regola con il pagamento dell'imposta municipale del Comune di Ponza (IMU), nonché i componenti del loro nucleo familiare, come autocertificato dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per i soggetti non residenti ed in regola con il pagamento dell'IMU, nonché per i componenti dei loro nuclei familiari, il Comune di Ponza ufficio tributi, rilascerà apposito tesserino a seguito di presentazione di istanza corredata di autocertificazione dalla quale si evinca il numero dei componenti il proprio nucleo familiare, il regolare pagamento dell'IMU.
3. Il tesserino o l'attestazione sarà rilasciata al momento della presentazione della domanda da parte del soggetto d'imposta municipale e/o inviato su richiesta - entro una settimana - anche tramite posta elettronica o per posta celere.
4. Sono a carico del richiedente le spese di spedizione finalizzate al rilascio.

Art.5 (soggetti abilitati alla riscossione)

1. Soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco sono tutti i vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone ai fini commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola, i quali verseranno al Comune di Ponza gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

art.6 (modalità di riscossione e riversamento)

1. I soggetti di cui all'art.5 sono responsabili della riscossione del contributore sbarco ed hanno l'obbligo di comunicare mensilmente al Comune di Ponza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo ed il numero dei passeggeri esenti.
2. I soggetti di cui all'art.5 provvedono ad effettuare mensilmente, ed entro quindici giorni del mese successivo, il versamento del riscosso del contributo di sbarco.

art. 7 (controlli)

1. il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento del contributo di sbarco, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art.1, da commi 158 a 170 della Legge 27/12/2006 n.296.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione da parte dei soggetti di cui all'art. 4.
4. Essi sono tenuti a rilasciare copia da mostrare, i documenti ed i versamenti effettuati. In particolare l'attività di controllo potrà essere esercitata con:
 - richiesta ai soggetti passivi ed ai soggetti obbligati alla riscossione di documenti ed atti relativi agli adempimenti dovuti;
 - richiedere ai soggetti obbligati alla riscossione la compilazione di specifici questionari con dati e firme di convalida;
 - richiedere ad altri soggetti, pubblici e/o privati, dati relativi agli sbarchi sull'isola, anche allo scopo di effettuare verifiche incrociate;
 - verifiche dirette allo sbarco delle persone sull'isola, a cura degli organi interni e nel rispetto delle leggi vigenti.

art.8

(sanzioni e riscossione coattiva)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa dal 100% (cento per cento) al 200 (duecento per cento) dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del gettito del contributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 471 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del D. Lgs.n. 472 del 1997.
3. Le somme dovute per il contributo, le sanzioni e gli interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

art. 9

(controversie)

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco si applicano le norme di cui al d.lgs n 546/1992 e s.m.i.

art. 10

(clausola di salvaguardia)

1. il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.